

DOMANDA

Si prega di chiarire la differenza tra "Criteri Minimi Ambientali" riportati al par. 15 del Capitolato Speciale e quelli a pag. 7 Art. 9 dello stesso documento. Quali sono oggetto di punteggio tecnico e quali sono o meno requisito minimo obbligatorio ai fini della partecipazione di gara.

CHIARIMENTO:

In merito al punto f) dell'art. 5 del Disciplinare di appalto – “Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del soggetto concorrente, resa ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000, con la quale si autocertifichi che l'arredo offerto è rispondente ai requisiti di base ai sensi del D.M. 22.02.2011 recante “Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi” così come aggiornato e modificato dal DM 11/01/2017 e che gli arredi offerti rispettino almeno i criteri minimi ambientali del D.M. medesimo” SI CHIARISCE che tale dichiarazione, in base ai dettami del DM 11/01/2017 citato riguarda esclusivamente quanto segue (cit. dal testo normativo) relativamente alle cosiddette sostanze pericolose:

“L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.”

Pertanto gli ulteriori CAM costituiranno solo CRITERI PREMIALI di cui tener conto in fase di valutazione delle offerte, come indicato nel punto 3) dell'art. 11 del Disciplinare medesimo.